

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3155</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRINI, GASTONE, D'ALEMA, DI GIULIO, REICHLIN, BARCA, PEGGIO, MILANI, BASTIANELLI, GIADRESCO, D'ANGELO, MASCHIELLA, CATANZARITI, NICCOLI, MANCUSO, ASSANTE, MARTELLI, DAMICO, RAUCCI, LAMANNA, LA TORRE, VESPIGNANI, RAFFAELLI, PELLICANI GIOVANNI, CIRILLO, TERRAROLI, TALASSI GIORGI RENATA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, PERANTUONO, SCIPIONI, PICCONE, BERLINGUER GIOVANNI, SCUTARI, LIZZERO**

*Presentata il 31 luglio 1974*

Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, per incentivi a sostegno degli investimenti delle piccole e medie industrie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in esame riguarda il rifinanziamento per 595 miliardi suddivisi in sette esercizi della legge 30 luglio 1959, n. 623, per sostenere con il credito agevolato gli investimenti delle piccole e medie imprese industriali per la costruzione di nuovi impianti, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli già esistenti. Vengono proposte, inoltre, alcune modifiche dettate sia dalla nuova realtà regionale che dalla esigenza di garantire una applicazione della legge in stretta coerenza con le finalità che l'hanno ispirata, e cioè il sostegno alle piccole e medie industrie, evitando il ripetersi delle distorsioni, talvolta clamorose, che si sono verificate.

È largo convincimento che nella attuale difficile situazione economica per scongiurare

il pericolo di recessione debbano essere riattivati con urgenza alcuni canali di credito, tra cui quello agevolato per investimenti al fine di consentire alle imprese di realizzare programmi per la ripresa e l'espansione qualificate della produzione.

La stretta creditizia attuata in maniera indiscriminata dal Governo e dalla Banca d'Italia sia per gli investimenti che per il credito di esercizio, fa delineare ormai chiaramente il pericolo, anche nel breve periodo, di grave crisi di molte piccole e medie imprese con una conseguente disoccupazione aggiuntiva, mentre, tra l'altro, le imprese industriali — e tra queste le piccole e le medie rappresentano una quota considerevole — vantano un credito nei confronti dello Stato valutato in 700 miliardi: 270 per rimborsi IGE relativi

al periodo 1969-1972 e 430 per rimborsi IVA. Le richieste inevase di finanziamenti agevolati per il centro-nord riguardano programmi per complessivi 4.000 miliardi; i prezzi delle materie prime e dei semilavorati praticati dalle grandi imprese private e pubbliche hanno subito una impennata, le consegne vengono differite nel tempo, limitate nei quantitativi e, nel contempo, i termini di pagamento sono stati fortemente ridotti; l'obbligo di deposito infruttifero per sei mesi presso la Banca d'Italia del 50 per cento del valore delle materie importate, ha ridotto fortemente, per le piccole e medie imprese, la disponibilità di capitale di esercizio; il provvedimento del CIP con cui vengono aumentate le tariffe dell'energia elettrica è congegnato in maniera da favorire ancora una volta le grandi imprese alle quali viene praticata una tariffa per chilowattore che non copre neanche il costo di produzione, mentre viene rovesciato soprattutto sulle medie imprese e sulle utenze familiari la parte più consistente del maggior prelievo tariffario dell'ENEL; il credito all'esportazione opera egualmente soprattutto a sostegno della grande industria.

Il quadro già allarmante, verrà ulteriormente aggravato dalla manovra fiscale-tarifflaria messa in atto dal Governo con i decreti in riferimento al disavanzo della bilancia dei pagamenti, senza alcuna garanzia di incidere sulle cause strutturali che sono all'origine della situazione debitoria dei conti con l'estero. Sono necessari pertanto interventi immediati tesi ad evitare il crollo, o quanto meno, un drastico ridimensionamento del numero delle imprese piccole e medie che sono oltre 107.000 della classe sino a 500 addetti, con 2.700.000 dipendenti. L'indagine condotta dal Medio credito centrale nel 1968, che mantiene integro il suo valore indicativo, stabiliva che le piccole e medie industrie della classe sino a 500 addetti rappresentano il 98 per cento delle unità produttive con il 55 per cento della occupazione dell'industria manifatturiera e il 46 per cento del prodotto lordo totale.

Ferma rimanendo l'urgenza di una politica organica di risanamento e di sviluppo industriale per le piccole e medie imprese nel quadro di nuovi indirizzi di politica economica che affrontino i nodi strutturali della situazione italiana, il pronto rifinanziamento della legge « 623 » costituisce una risposta necessaria, per quanto di carattere congiunturale, alla esigenza pressante e non rinviabile di ristrutturazione dell'apparato produttivo, della sua estensione nel Mezzogiorno e

di salvaguardia della occupazione. La legge « 623 » è bloccata dal marzo 1973 nelle regioni del centro-nord per l'esaurimento dei fondi destinati al contributo statale sugli interessi; il 31 dicembre 1973 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande agli istituti di medio credito; il 31 dicembre 1974 scadono i termini per la stipulazione dei contratti; la quota di riserva per il Mezzogiorno (50 per cento) non è stata impiegata totalmente (1).

Nella applicazione della legge « 623 », sia per la sua struttura che per il modo come è stata gestita dal Ministero dell'industria, si sono manifestate serie distorsioni per cui imprese tutt'altro che piccole e medie, attraverso l'artificiosa divisione in numerose piccole aziende delle fasi produttive, hanno usufruito degli incentivi statali che dovevano essere riservati esclusivamente alle imprese minori. Per tutti, valga il giudizio espresso dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 1971: « È da tenere presente, al riguardo della legge " 623 ", che come negli esercizi precedenti anche nel 1971 sono stati accordati contributi per un rilevante importo complessivo ad imprese industriali di grandi dimensioni ». Ciò nonostante la legge « 623 » ha rappresentato un canale importante per il credito a medio termine agevolato alle piccole e medie imprese. Nata come provvedimento congiunturale e nonostante abbia procedure e tempi di applicazione non corrispondenti alle esigenze di celerità nei finanziamenti, cosa che deve indurre a riflessione per eventuali modifiche anche per questo aspetto, la legge « 623 » ha subito numerose proroghe e modifiche (2) proprio per la validità nel ridurre il costo del denaro ed

(1) « Su 595,2 miliardi di finanziamenti la quota accordata al Mezzogiorno è, infatti, di 214,5 miliardi, cioè del 36 per cento » (Corte dei conti - Relazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 1972).

(2) L'articolo 2 della legge n. 623 fissava i seguenti termini: 30 giugno 1961 per la presentazione delle domande e 30 dicembre 1961 per la stipulazione dei contratti; questi termini, con provvedimenti successivi, sono stati così prorogati rispettivamente per la presentazione delle domande e per la stipulazione dei contratti: 30 giugno 1963 e 31 dicembre 1963 con legge 25 luglio 1961, n. 649, articolo 1; 30 giugno 1966 e 31 dicembre 1966 con legge 29 marzo 1965, n. 219, articolo 2; 30 giugno 1970 e 30 giugno 1971 con legge 15 febbraio 1967, n. 38, articolo 1 ed infine 31 dicembre 1973 e 31 dicembre 1974 con decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, articolo 41.

avvicinarlo a quello delle imprese maggiori che godono di tassi inferiori, dell'autofinanziamento, della possibilità di attingere al mercato mobiliare.

Analoga esigenza di proroga e rifinanziamento si presenta oggi in attesa del riordino del sistema degli incentivi. Sono 7 mila circa le domande presentate in base alla legge « 623 » giacenti al Ministero dell'industria per richieste di contributo in conto interessi avanzate da aziende ubicate nel centro-nord e relative a programmi che ascendono a circa 1.100 miliardi di lire; va inoltre considerato che la mancanza di disponibilità ha di fatto impedito la definizione delle richieste già approvate in istruttoria e per le quali molti piccoli imprenditori hanno già effettuato investimenti per avviare i programmi attraverso prefinanziamenti a tassi ordinari che ormai raggiungono, nel complesso, il 18 per cento. Le ripercussioni di questa situazione si sono avute anche nell'attività del Medio credito centrale che, già in serie difficoltà per il blocco dalla fine del 1973 della legge 27 maggio 1972, n. 949, ha visto crescere in misura non prevista la richiesta di credito agevolato. Rifinanziando la « 623 » quindi si alleggerirebbe la pressione delle richieste sul Medio credito centrale, consentendo così — con opportuno e altrettanto urgente rifinanziamento — il sostegno prioritario alle esportazioni anche in considerazione della situazione pesante della bilancia dei pagamenti.

Queste le ragioni più immediate della proposta di rifinanziamento della legge « 623 » come provvedimento che è non solo congiunturale ma che ripropone l'esigenza del riordino organico del sistema degli incentivi. Va inoltre tenuto presente che con il rifinanziamento in questione oltre a determinare un impulso alla ristrutturazione ed espansione del tessuto delle piccole e medie industrie, prima ancora dell'avvio della realizzazione dei programmi si avranno, attraverso le commesse, effetti positivi nelle attività delle industrie che producono macchinari.

Va infine tenuto presente che la nuova realtà delle Regioni, alle quali spettano decisioni in materia di uso del territorio e di programmazione, nonché le distorsioni nell'applicazione della legge « 623 » alle quali si è fatto cenno, impongono alcune modificazioni nella norma originaria perché il provvedimento proposto all'esame e alla approva-

zione della Camera rechi già i segni del necessario e non rinviabile cambiamento anche in questo campo.

Tali modifiche riguardano appunto l'intervento delle Regioni, sia nella fase istruttoria che in quella di decisione dei finanziamenti agevolati, nonché la introduzione di criteri meno aleatori per la definizione delle imprese beneficiarie. Questo per evitare che con quella discrezionalità considerata criticamente anche dalla Corte dei conti venga finanziata la grande industria con fondi destinati alle imprese minori.

A queste considerazioni è ispirata la presente proposta di legge che si caratterizza come provvedimento congiunturale e al tempo stesso di parziale modifica degli indirizzi nel campo degli incentivi. Le questioni affrontate riguardano:

i limiti delle operazioni finanziabili, graduati territorialmente per incentivare maggiormente gli investimenti nel Mezzogiorno, specie per nuovi impianti, e i tassi di interesse fissati percentualmente sul tasso di riferimento, determinato annualmente, per evitare che in presenza di processi inflazionistici l'agevolazione statale venga elevata eccessivamente e per non ridurre il numero delle operazioni di finanziamento e di investimento. Al tasso di riferimento vengono pure riferite le quote annuali di interesse (articolo 1);

il rifinanziamento per 85 miliardi l'anno per 7 esercizi dal 1974 al 1980 in modo da poter stabilire sulla base di un primo consuntivo a metà della durata dei prestiti il fabbisogno per gli esercizi successivi utilizzando le somme non impegnate. La riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande e la stipula dei contratti (articolo 2);

la integrazione del Comitato interministeriale che gestisce la legge con i rappresentanti delle Regioni, delle piccole e medie industrie e il modo di partecipazione delle Regioni alla fase istruttoria (articolo 3);

gli elementi per la definizione delle imprese beneficiarie del provvedimento, già contenuti nell'ordine del giorno votato alla unanimità dalla Commissione industria e accolto dal Governo il 7 marzo 1973 (articolo 4);

la copertura dell'onere di 595 miliardi in 7 esercizi (articolo 5).

Si confida nell'approvazione della Camera dei deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabiliti negli articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di piccole e medie imprese, d'importo non superiore a 800 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali e di importo non superiore a 600 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 70 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, del tasso di riferimento.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 2 miliardi di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali e 800 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 35 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento di cui ai precedenti commi viene determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Le quote annuali di interesse delle singole operazioni di finanziamento vengono calcolate in base al tasso di cui al comma precedente ».

### ART. 2.

Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di 85 miliardi per

ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1980. Le somme non impegnate nei singoli esercizi vengono accreditate per l'impegno negli esercizi successivi.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

#### ART. 3.

Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrato da due rappresentanti delle piccole e medie industrie designati dalle associazioni delle medesime e da tre rappresentanti delle Regioni da esse designati di cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le richieste di finanziamento di cui all'articolo 1 prima di essere sottoposte al Comitato di cui al comma precedente devono essere corredate del parere motivato della Regione nel cui territorio è localizzata l'iniziativa industriale da ammettere al finanziamento. La Regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato la proposta è ugualmente sottoposta al Comitato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

#### ART. 4.

Gli incentivi a favore delle piccole e medie industrie previsti dalla presente legge sono concessi alle imprese:

a) che non risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa;

b) che abbiano un capitale investito non superiore a 5 miliardi, un fatturato annuo non superiore a 6 miliardi e un numero di dipendenti non superiore a 500.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, tali limiti sono elevati rispettivamente a 6 e 7 miliardi.

Sono in ogni caso escluse le imprese appartenenti al settore petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione delle cooperative del settore saccarifero.

Nella concessione dei finanziamenti deve essere tenuto particolarmente conto delle imprese cooperative nei cui statuti siano contenuti i requisiti mutualistici di cui alla legge 15 dicembre 1947, n. 1477, nonché di quelle che producono beni e servizi destinati alla esportazione con forniture dirette o subforniture.

#### ART. 5.

All'onere complessivo di 595 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1974 con riduzione per l'importo di 85 miliardi del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con suoi decreti le necessarie variazioni di bilancio.